

Controriforma PENSIONI

Le sciagurate novità del governo di centrodestra

Il 21 settembre 2004 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 222 la legge n° 243 del 23 agosto 2004 (norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria).

La legge, composta da un unico articolo con 55 commi, entrerà in vigore il 6 ottobre 2004.

Nessuna modifica è stata introdotta nei requisiti previsti per il conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche fino al 31 dicembre 2007.

I lavoratori che maturano i requisiti per il diritto a pensione (sia nel sistema retributivo che in quello contributivo) entro il 31 dicembre 2007 con la normativa attualmente in vigore possono accedere al pensionamento anche in epoca successiva e possono chiedere agli Istituti previdenziali la certificazione del diritto acquisito.

A questi lavoratori viene garantita l'applicazione dei criteri di calcolo attualmente vigenti almeno fino ai periodi contributivi maturati alla data di perfezionamento dei predetti requisiti.

Con l'entrata a regime della legge di riforma delle pensioni, a decorrere dal 1° gennaio 2008, come di seguito illustrato, cambiano sensibilmente i requisiti per l'accesso a:

- pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto;
- trattamenti pensionistici nel sistema contributivo.

PENSIONE DI ANZIANITÀ (SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO)

La possibilità di pensionamento d'anzianità con il requisito congiunto dell'età e dei 35 anni di contributi, a partire dall'anno 2008, è limitata ai soli uomini in quanto per le donne l'età richiesta coincide, o è addirittura più elevata, dell'età pensionabile (vecchiaia) salva la possibilità illustrata nel successivo punto b.

a) Lavoratori dipendenti (privati e pubblici)

L'età anagrafica richiesta per accedere al trattamento pensionistico di anzianità con 35 anni di contribuzione si eleva, dal 2008, di colpo da 57 a 60 anni, per innalzarsi gradualmente a 61 dal 2010.

Resta confermata, anche per le donne, la possibilità di accedere alla pensione con il requisito della maggiore anzianità contributiva (40 anni), a prescindere dall'età anagrafica.

Uomini Uomini - Donne

ANNO	ETA'	ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
2008	60	35
2009	60	35
2010	61	35
2011	61	35
2012	61	35
2013	61	35
2014	62	35

oppure 40

Oltre all'inasprimento dei requisiti anagrafici, la delega interviene anche in materia di decorrenza riducendo a due le attuali quattro "finestre".

In particolare sono previste le seguenti "finestre":

- 1° gennaio per i soggetti che maturano i requisiti entro il 1° semestre dell'anno precedente purché abbiano compiuto almeno 57 anni d'età al 31 dicembre;
- 1° luglio per i soggetti che maturano i requisiti entro il 2° semestre dell'anno precedente.

DATA PERFEZIONAMENTO DIRITTO	DECORRENZA PENSIONE
1° semestre (30 giugno)	1° gennaio anno successivo se età ≥ 57 anni al 31/12
2° semestre (31 dicembre)	1° luglio anno successivo

Con decreto legislativo, da emettere entro 18 mesi dall'entrata

in vigore della legge, il Governo potrà stabilire una decorrenza diversa per coloro che maturano 40 anni di contribuzione, nel rispetto dei vincoli finanziari. Si tratterebbe di un correttivo necessario per non penalizzare eccessivamente i lavoratori con 40 anni di contribuzione per i quali l'accesso al pensionamento non è più immediato ma potrebbe addirittura differire anche di un anno e mezzo nel caso di età anagrafica inferiore ai 57 anni.

Sono esclusi dai nuovi requisiti previsti a partire dall'anno 2008 i seguenti soggetti:

- lavoratori in possesso dei requisiti attuali entro il 31 dicembre 2007;
- proscrittori volontari autorizzati precedentemente al 1° marzo 2004 ;
- nel limite complessivo di 10.000 unità, i lavoratori in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 1° marzo 2004 con maturazione dei requisiti entro il periodo di fruizione della relativa indennità.

Per quanto riguarda il limite di 10.000 unità, il monitoraggio delle domande di pensionamento sarà effettuato dall'INPS. Qualora risulti raggiunto il predetto limite, l'Istituto non prenderà in esame ulteriori domande.

b) Donne (dipendenti e autonome)

L'innalzamento del requisito anagrafico a 60 anni (61 per le autonome) a partire dal 2008 comporta di fatto per le donne la soppressione della pensione di anzianità con 35 anni di contributi poiché alla stessa età queste hanno già raggiunto l'età pensionabile (vecchiaia).

In via sperimentale, nel periodo 2008-2015 le donne possono accedere al pensionamento di anzianità, optando per il sistema di calcolo contributivo, se in possesso dei seguenti requisiti:

- 35 anni di contribuzione e 57 anni d'età se dipendente;
- 35 anni di contribuzione e 58 anni d'età se autonoma.

Si tratta di un'ulteriore facoltà di opzione per il sistema di calcolo contributivo concessa alle donne in possesso dei suddetti requisiti che rappresenta una deroga al divieto di opzione per i soggetti destinatari del sistema retributivo.

E' di tutta evidenza la penalizzazione dell'importo del trattamento.

TRATTAMENTI PENSIONISTICI NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Come già detto, la delega interviene modificando radicalmente, a partire dal 2008, le regole per l'accesso alla pensione nel sistema contributivo.

Di fatto scompare uno dei tratti peculiari del sistema: il pensionamento di vecchiaia flessibile (57/65).

I nuovi requisiti prevedono infatti l'elevazione dell'età a:

- 60 anni per le donne;
- 65 anni per gli uomini.

Sono esclusi dall'elevazione dell'età e, come vedremo di seguito, dal meccanismo delle "finestre" di uscita:

- i lavoratori in possesso dei requisiti (almeno 57 anni d'età, 5 anni di contribuzione effettiva e importo della pensione pari ad almeno 1,2 volte l'assegno sociale se età inferiore a 65 anni) entro il 31 dicembre 2007;

Oltre a confermare il requisito dell'anzianità massima contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età anagrafica, la legge delega introduce una nuova modalità di accesso al pensionamento consistente nel contestuale possesso dell'anzianità contributiva minima di 35 anni e dell'età anagrafica, come da seguente tabella:

ANNO	ETA' ANAGRAFICA		ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
	DIPENDENTI (e iscritti alla gestione separata privi di altra assicurazione)	AUTONOMI	
2008	60	61	35
2009	60	62	35
2010	61	62	35
2011	61	62	35
2012	61	62	35
2013	61	62	35
2014	62	63	35

oppure 40

Per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti.

L'altra rilevante modifica riguarda l'introduzione del regime delle decorrenze anche nel sistema contributivo per coloro che accedono al pensionamento con età inferiore a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini, secondo le finestre previste per il sistema retributivo.

DATA PERFEZIONAMENTO DIRITTO	DECORRENZA PENSIONE	
	DIPENDENTI (e iscritti alla gestione separata privi di altra assicurazione)	AUTONOMI
1° semestre (30 giugno)	1° gennaio anno successivo se età ≥ 57 anni al 31 dicembre	1° luglio anno successivo
2° semestre (31 dicembre)	1° luglio anno successivo	1° gennaio del secondo anno successivo

Con decreto legislativo, da adottare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo potrà definire una decorrenza diversa per i trattamenti pensionistici liquidati con almeno 40 anni di contribuzione.

TFR e Previdenza Complementare

Questione controversa e pericolosa

Il Governo con la Legge delega si è impegnato ad emanare entro 12 mesi dalla pubblicazione della medesima, un decreto legislativo che incrementi i flussi di finanziamento della previdenza complementare attraverso la destinazione "volontaria" del TFR maturando da parte del lavoratore con il meccanismo del silenzio-assenso.

A tal proposito il decreto dovrà definire un sistema di tacita attribuzione del TFR nel caso in cui il lavoratore non abbia dichiarato il proprio dissenso entro 6 mesi dalla emanazione del decreto legislativo di cui sopra o dalla data di assunzione se successiva.

Tale questione, assai controversa e pericolosa, data anche la scelta espressa nella legge delega approvata di equiparare i fondi costituiti in base a contratti o accordi collettivi ai fondi aperti o a fondi di istituzione o promozione regionale, dovrà essere meglio valutata in prossimità della definizione del decreto legislativo con cui il Governo intende definire tale percorso.

www.uditovivo.com
audiomedicalpt@tin.it

PISTOIA - Via Panciatichi, 16
Tel. 0573 30.319 - Fax 0573 993.039
PESCIA - Per assistenza e informazioni
OTTICA GOIORANI

AUDIOMEDICAL S.N.C.

Prova Gratuita degli Apparecchi
con Intelligenza Artificiale
presso uno dei nostri Centri

oticon
PEOPLE FIRST

Recapiti per assistenza e informazioni

MONTECATINI Pubblico Soccorso Via Manin
MONSUMMANO Ambulatorio Misericordia Via Toti
PESCIA Pubblica Assistenza P.zza XX Settembre
AGLIANA Farmacia S. Niccolò Via Magni
QUARRATA Centro Ottico Via Montalbano